* * *

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente

avv. Giovannone Michele – Consigliere

avv. Maurizio Elio De Feo – Consigliere relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente ad oggetto istanza di riabilitazione (prot. CFA 2/12) presentata dal sig. Massimo Lanzarotti nato a Voghera il 13/2/59, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Eleonora Carfagna sito Roma al viale di Villa Grazioli n. 5.

**FATTO**

Il sig. Massimo Lanzarotti con sentenza 18 novembre 2005 veniva condannato dal GAN, unitamente al sig. Andrea Buratti, alla sospensione da ogni attività federale per un periodo di due anni e sei mesi. Come sanzione accessoria veniva inflitto agli stessi il divieto di giocare in coppia per tempo indeterminato; il tutto oltre le spese.

Tali statuizioni venivano parzialmente riformate con sentenza 6 marzo 2006 da questa Corte che riduceva la sanzione della sospensione ad anni uno e mesi sei, ferme restando le pene accessorie. Il tutto oltre le spese successive.

Ebbene con ricorso del 23 marzo 2012 il sig. Massimo Lanzarotti ha richiesto che questa Corte, a mente dell'art. 40 del Regolamento della Giustizia Sportiva, volesse a lui concedere la riabilitazione; osservava il tesserato che egli aveva terminato di scontare la pena principale in data 7 novembre 2007 (diciotto mesi dal giorno in cui la pena principale era stata eseguita, coevamente alla pronuncia del GAN) e che da tale data erano decorso il termine di tre anni richiesto dal Regolamento di Giustizia Sportiva per la presentazione della istanza di riabilitazione.

Il sig. Massimo Lanzarotti precisava, inoltre, che scontata la pena principale egli aveva tenuto un comportamento ineccepibile dando prova costante di buona condotta. Chiedeva, quindi, che questa Corte volesse concedergli la riabilitazione estinguendo, come automatica conseguenza, le sanzioni accessorie inflitte ed ogni altro effetto della condanna.

La Corte di Appello Federale, però, rilevata la pendenza di una denuncia nei confronti del richiedente (n. 58 del 12/2011 – presentata dal sig. Gawris relativa fatti accaduti nel Torneo di Milano) sospendeva il procedimento di riabilitazione per mesi sei onde permettere al Procuratore Federale di esaminare gli atti e, di conseguenza, di iniziare o meno l'azione.

Con comunicazione 26.6.2012 il sig. procuratore Federale avv. Pericle Truia ha, infine, comunicato a questa Corte di aver provveduto alla archiviazione della denuncia predetta in data 25.6.2012.

**DIRITTO**

Preliminarmente osserva la Corte che conformemente alle norme del C.P., reiterate dal R.G.F., l'istituto della riabilitazione "ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti derivanti dalla condanna, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando una buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi della volontà di riscatto dal passato".

In armonia a tale principio l'art. 40 del Regolamento di Giustizia della FIGB prevede che "la riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna" e che competente a pronunciarlo sia questa Corte adita.

Detto articolo richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Tale secondo requisito deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento e, quindi, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta.

Ed infatti la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commetta entro i sette anni successivi alla riabilitazione una infrazione per la quale venga comminata sospensione per il periodo determinato dalla norma stessa.

Nel caso di specie la ricorrenza delle due condizioni positive appare esistente. Nel mentre, infatti, sono decorsi più di tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita nei confronti del sig. Massimo Lanzarotti, in considerazione della immediata esecutività delle sentenze del GAN stabilita dall'art. 18 R.F., e, quindi, diciotto mesi dal 18 novembre 2005, dall'altro non risultano a carico del ricorrente eventi coevi o successivi in qualche modo pregiudizievoli ed ostativi del provvedimento richiesto, come risultante dalla comunicazione della F.I.G.B.

Tenuto conto, poi, che, con ordinanza del 5 maggio del 2012, questa C.A.F. disponeva la sospensione del procedimento relativo alla richiesta di sospensione per mesi sei in quanto risultava iscritto presso la Procura Federale altro procedimento disciplinare a carico del predetto n. 58/11; considerato che è pervenuta certificazione dalla quale si evidenzia l'avvenuta archiviazione dello stesso in data 25 giugno 2012; la Corte di Appello Federale della F.I.G.B. revoca la suddetta ordinanza di sospensione della procedura relativa alla richiesta di riabilitazione presentata dal Sig. Lanzarotti Massimo e, sentito il parere del Procuratore Generale della F.I.G.B. e considerato che è stata eseguita la condanna principale così come stabilito dalla sentenza di condanna, così come riformata in data 6 marzo 2006 dalla Corte di questa Federazione Sportiva che disponeva la sospensione per il predetto da ogni attività federale per anni uno e mesi sei e la sanzione accessoria del divieto di giocare in coppia per tempo indeterminato con il Sig. Andrea Buratti, considerata la esistenza degli elementi positivi e la non esistenza di elementi ostativi alla richiesta del sig. Lanzarotti, provvede fa-vorevolmente sulla stessa, accogliendola.

**PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sulla istanza di riabilitazione proposta dal sig. Massimo Lanzarotti, così provvede:

Verificata la esistenza dei presupposti di cui all'art. 40 RFG della F.I.G.B. accoglie l'istanza e per l'effetto pronuncia la riabilitazione del tesserato sig. Massimo Lanzarotti, nato a Voghera il 13/2/59.

L'accoglimento comporta la estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna ex art. 40 I co. R.F. Giustizia.

Così deciso in Salerno, addì 11 luglio 2012

Il Presidente
Avv. Maurizio Napoli

Il consigliere estensore
Avv. Maurizio Elio De Feo